



**L' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA  
e DIRITTI IN MOVIMENTO**  
organizzano il

**CONVEGNO  
IN ONORE DEL PROF. PAOLO CENDON  
“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: IL DIFFICILE  
EQUILIBRIO TRA PROTEZIONE E DIRITTO  
ALL'AUTODETERMINAZIONE”**

**venerdì 10 aprile 2026 dalle ore 14.30 alle ore 17.30**  
Aula 5 del Tribunale di Reggio Emilia

\*\*\*

RELAZIONE DELL'AVV. CLAUDIO TAGLIAFERRI, DEL FORO DI PIACENZA  
**IL RIFIUTO DELLA PROTEZIONE: QUANDO VA  
ASSECONDATO**

**SOMMARIO**

**A) ALCUNE PREMESSE**

**B) IL RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

**C) IL RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO**

**D) IL PENSIERO DEL MAESTRO**

**A) ALCUNE PREMESSE**

Accade talvolta che il soggetto indicato nel ricorso – promosso da uno o più famigliari o dai Servizi – quale beneficiando dell'amministrazione di sostegno o che ne sia già divenuto beneficiario, si opponga, personalmente o con l'assistenza di un difensore, all'applicazione della misura nei suoi confronti.

Prima di affrontare l'esame della casistica - che riguarda sia il rifiuto iniziale dell'applicazione della misura sia la richiesta di revoca di un'amministrazione di sostegno già aperta - è opportuno ribadire,

in relazione all'argomento qui trattato, alcuni punti fermi su cui si fonda l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

**A1)** La legge 6/2004 ha espresso una rivoluzione che non è esagerato definire "copernicana", avendo messo la persona al "centro", protagonista della procedura, con conseguente rilevanza del suo rifiuto consapevole.

**A2)** D'altronde l'art 404 c.c. afferma la facoltà e non l'obbligo di amministrare: "può essere assistita da un amministratore di sostegno".

**A3)** Sempre l'art. 404 c.c. fissa, quali presupposti per l'apertura della misura di sostegno, un'infermità o una menomazione fisica e/o psichica – a cui va aggiunta la mancanza di autonomia, come previsto dall'art. 1 della legge 6/2004 – e la stretta dipendenza, da una delle patologie indicate, dell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Dunque se la persona, pur inferma o fragile, è in grado di provvedervi o se non vi sono interessi a cui far fronte o adempimenti da espletare, non sarà necessario aprire l'amministrazione di sostegno.

**A4)** La novella del 2004 contiene volutamente una terminologia più delicata e dignitosa: "*persone prive in tutto o in parte di autonomia*" (e non più invalido, incapace, handicappato, diversamente abile, ecc.), "*impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*" (anziché incapacità), "*protezione*", "*cura*", "*sostegno*" (in luogo di limitazione).

**A5)** E' previsto l'obbligo di audizione del beneficiando: "*il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce*" (art. 407, c. 2. c.c.). A proposito della maggiore dolcezza nel linguaggio, a differenza dell'esame dell'interdicendo – evocante l'idea di un'osservazione del soggetto dall'alto da parte dell'esaminatore – l'audizione richiama alla mente l'atto, ben più orizzontale e sullo stesso piano, dell'ascolto.

**A6)** E' stata affermata la necessità di difesa tecnica dell'amministrando ove emerga la possibilità di assumere provvedimenti che incidono, attraverso una limitazione della capacità di agire, sui diritti fondamentali riconducibili alla esplicazione della personalità dell'individuo (Cass. Civ., Sez. I, 29.11.2006 n. 25366). Lo stesso vale per l'ipotesi in cui si discute dell'applicazione all'amministrando dell'art. 411, ult. c., c.c., che consente al G.T. di estendere alla persona "*determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto o l'inabilitato*" (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19.7.2024 n. 19935. Nello stesso senso id. 20.3.2013 n. 6861). In tutti questi casi il G.T. deve invitare il beneficiando a nominare un difensore.

**A7)** Al di là delle ipotesi di cui al punto A6), è comunque opportuno che il G.T. inviti il beneficiando che rifiuta la misura ad avvalersi della difesa tecnica (Trib. Modena, G.T. Stanzani, 29.3.2007: invito al soggetto che rifiuta l'ads a munirsi di un difensore ex art. 82 cpc).

**A8)** La famiglia e, *in parte qua*, i Servizi o il sistema di deleghe possono dare vita a quella "rete" che consente alla persona di fare a meno della misura di protezione (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12.3.2025 n. 6584, id. 23.3.2023 n. 8413, id.4.11.2022 n. 32623, Trib. Modena, G.T. Masoni, 5.2.2016, Trib. Vercelli, G.T. Bianconi, 16.10.2015, Trib. Milano, G.T. Buffone, 3.11.2014, Trib. Lamezia Terme, Pres. Brattoli, 20.12.2012, App. Bari, Pres. Carone, 21.5.2012, Trib. Lodi, G.T. Gentile, 30.7.2008, App. Bologna, Pres. De Robertis, 7.4.2008, Trib. Modena, G.T. Stanzani, 23.2.2006).

**A9)** Interessante e complessa è la fattispecie che ricorre nell'ipotesi di conflittualità tra parenti, alcuni dei quali chiedano – direttamente o attraverso i Servizi – l'apertura del rimedio di protezione a favore di un congiunto bene accudito da altro parente o affine, con lui convivente o meno, con cui l'amministrando va pienamente d'accordo: in questo caso, prima di disporre automaticamente l'amministrazione di sostegno, occorrerà di volta in volta valutare il fondamento del rifiuto del beneficiando e/o del parente/convivente, per appurare se il legame in essere fra il parente e il soggetto fragile sia tale da costituire comunque una "rete" protettiva e non crei ansia o disagio in quest'ultimo, con conseguente inutilità della misura di sostegno.

Va poi anche tenuto conto che l'amministrazione di sostegno non può diventare la sede e l'occasione per dirimere conflitti familiari di ordine patrimoniale (Cass. Civ., Sez. I, ord. 11.7.2022 n. 21887; App. Catania, Pres. Motta, 9.3.2018, Trib. Piacenza, G.T. Dellapina, 6.2.2024, RGV 758/2023) o contrasti familiari di natura personale (App. Genova, Sez. III, Pres. Atzeni, 24.3.2023 n. 168; Trib. Como, G.T. Croci, 24.1.2007).

**A10)** A tutto questo va aggiunta l'importanza della valutazione "caso per caso", senza condizionamenti derivanti da pregiudizi, da preconetti o da apriorismi.

**A11)** In particolare, bisogna evitare di sacrificare le scelte di vita lucide e consapevoli della persona sull'altare di una logica paternalistica o moralizzatrice dell'ordinamento non a beneficio della persona stessa ma a garanzia degli interessi della famiglia (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13.3.2026 n. 5673). Scelte di vita che l'ordinamento non può comprimere, pena la riemersione di una concezione dello Stato etico (Trib. Modena, G.T. Masoni, 3.11.2017). Il tutto, naturalmente, dev'essere valutato e temperato con gli adempimenti (es. rate di mutuo) o con gli obblighi assistenziali che competono al beneficiando. Allo stesso modo, occorre impedire **i)** che l'amministrazione di sostegno si trasformi in un ammortizzatore sociale volto a soppiantare – o a caricarsi addosso - il

ruolo dei Servizi (Trib. Varese, G.T. Buffone, 28.6.2012), **ii**) che si verifichi una sorta di istituzionalizzazione della misura, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge (Trib. Busto Arsizio – Sez. Gallarate – G.T. Conforti, 12.10.2011).

**A12)** La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 13.12.2006 e ratificata dall'Italia con legge 3.3.2009 n. 18, ha un rilievo fondamentale nell'affermazione della dignità dell'uomo e della libertà di compiere le proprie scelte (artt. 1 e 3). La disciplina dell'amministrazione di sostegno è peraltro già in buona parte rispettosa di tali principi. Disposizione fondamentale della Convenzione, in rapporto con le misure di protezione, è quella espressa dall'art. 12, che così recita: *“gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica.....rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona.....siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, siano applicate per il più breve tempo possibile.....”*. Grazie alla Convenzione va registrato un nuovo approccio alla disabilità, basato non più solo su un'impostazione medica, ma su un modello di diritti umani.

**A13)** L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nel testo modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 15 (in vigore dal 1.8.2021) e del Protocollo n. 14 (in vigore dal 1.6.2010), prevede il divieto di ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria, fra l'altro, alla protezione della salute. La CEDU richiede che tali misure siano proporzionate agli scopi perseguiti e mirate a proteggere, non a isolare, evitando restrizioni eccessive all'autonomia della persona e alle sue relazioni familiari. La violazione dell'art. 8 della Convenzione ricorre quando l'ingerenza, pur perseguendo lo scopo legittimo di proteggere il benessere, in senso ampio, del soggetto, in riferimento alla gamma delle misure che potevano essere adottate, non risulta né proporzionata né adeguata alla sua situazione individuale. Di recente la Corte Europea, con sentenza 6.7.2023 pronunciata nel caso Gilardi, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 8 in relazione alla limitazione della libertà personale dell'individuo per ricovero in RSA contro la sua volontà: vedremo *infra* come la decisione della CEDU appaia “monca”, non avendo evidentemente la Corte visionato il copioso fascicolo dell'amministrazione di sostegno.

\*\*\*

## **B) IL RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

**B1)** La Cassazione ha innanzitutto attribuito rilievo alla volontà contraria manifestata da una persona lucida, in grado di autodeterminarsi.

Richiamando le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (firmata il 13.12.2006 e ratificata dall'Italia con legge 3.3.2009 n. 18), la Corte Suprema ha cassato il decreto della Corte d'Appello di Bologna ritenendo irrilevanti i comportamenti evitanti rispetto agli incontri con i Servizi Sociali e con il CTU da parte di un soggetto, ex artista e insegnante, di cui non era stata dimostrata una menomazione tale da inficiarne la capacità gestoria (Cass. Civ., Sez. I, ord. 22.9.2025 n. 25890. Nello stesso senso id. ord. 31.7.2023 n. 23313).

La Corte ha anche suggerito la verifica della possibilità, in concreto, che le esigenze della persona lucida possano essere realizzate con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc (Cass. Civ. 25890/25 cit.).

**B2) La Cassazione ha anche apprezzato, per il rigetto del ricorso, la condizione di minore efficienza fisica del soggetto,** soprattutto laddove la desiderata autonoma gestione dei propri interessi sia possibile ricorrendo a supporti anche tecnologici e a una rete di assistenza socio-familiare (Cass. Civ., Sez. I, ord. 12.3.2025 n. 6584). Nello stesso senso id. ord. 23.3.2023 n. 8413, che ha dato risalto al sistema di deleghe attivato dall'interessato. In linea con lo stesso orientamento id. ord. 4.11.2022 n. 32542, che ha escluso la nomina per una persona nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, che abbia manifestato lucidamente la volontà contraria all'attivazione dell'istituto richiesta in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale.

Ancora, il Giudice di legittimità ha affermato la rilevanza delle dichiarazioni del beneficiando e della sua eventuale opposizione, soprattutto in presenza di una disabilità solo di tipo fisico, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza (id. ord. 31.3.2022 n. 10483).

Nello stesso senso id. ord. 31.12.2020 n. 29981, che ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un'anziana signora, menomata fisicamente, sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia.

**B3) L'anziano autosufficiente non va amministrato.**

Cass. Civ., Sez. I, 17.9.2024 n. 24878 ha cassato la decisione d'appello – che, nel confermare il decreto del G.T., aveva ritenuto opportuno svolgere un approfondimento mirato a ricostruire il patrimonio del soggetto al fine di tutelarne la fragilità in assenza di figure familiari in grado di

fornirgli un adeguato supporto – attese la sua piena integrità psicofisica attestata da certificati medici e l'assenza di decadimento e, anzi, la necessità da parte sua di doversi preservare dagli effetti economicamente pregiudizievoli di molteplici comportamenti del figlio che aveva chiesto la misura di protezione per il padre. Il rimedio, insomma, in linea con il divieto di mortificare la persona, si giustifica solo in quanto si accerti un deficit, vale a dire che la persona non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai propri interessi.

L'ordinanza è significativa nella misura in cui pone in rilievo la necessità di evitare l'applicazione del rimedio in modo standardizzato e uniforme e non tenendo conto della volontà e delle aspirazioni del beneficiando, ossia senza valutazione del cd. "caso per caso".

Ad analoghe conclusioni la Suprema Corte è pervenuta con l'**ordinanza 10.9.2024 n. 24251** con cui è stato accolto il ricorso di un'anziana accusata di spendere somme al gioco ma senza che la stessa avesse accumulato debiti e pur a fronte di una sua lucida e consapevole volontà contraria alla misura. In detta ordinanza il Giudice di legittimità ha sottolineato come il riscontro di "capacità consistenti" in capo all'anziana, delle quali il Giudice *a quo* pure aveva dato atto, avrebbero dovuto indurre il medesimo a tenerne adeguatamente conto, anche valutando le ragioni di opposizione della medesima alla misura, costituente espressione evidente di autodeterminazione (v. anche **Cass. 32542/2022 cit.**).

**B4) La persona non collaborativa che si oppone all'amministrazione di sostegno non dev'essere per forza amministrata.**

**La prima sezione della Cassazione civile con l'ordinanza 27.5.2024 n. 14689** ha accolto il ricorso di una signora sottoposta ad amministrazione di sostegno in virtù del suo rifiuto di sottoporsi alla visita del CTU e della sua condotta ingiustificatamente oppositiva anche in ordine alle iniziative intraprese per acquisire riscontri in ordine al suo stato di salute. La Suprema Corte ha evidenziato che il Giudice di merito ha valorizzato alcune forme di disagio (disturbo istrionico di personalità) prive di per sé di una sufficiente valenza in ordine ai presupposti dell'amministrazione di sostegno e di un collegamento con una menomazione fisica o psichica. Né, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci, la condotta non collaborativa può lasciar presumere detta menomazione o difficoltà di vita significativa tale da renderle impossibile di provvedere ai propri interessi escludendo che la stessa sia una persona lucida, per quanto conducente una forma di vita inconsueta; non può infatti escludersi che tali anomalie siano da considerare la manifestazione di asprezze o forme caratteriali esacerbate dall'età della ricorrente. In definitiva, emerge dagli atti che la nomina sia stata il frutto di un'opzione previsionale calibrata sull'ipotesi di una condotta futura

della ricorrente, non essendo neppure stati accertati, né allegati, i fatti di prodigalità ai quali i prossimi congiunti della stessa avevano fatto riferimento.

**B5) L'importanza della protezione di fatto assicurata in via spontanea dai famigliari o dal sistema di deleghe.**

L'art. 1 della L. 6/2004 stabilisce che la legge *“ha finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia.....”*. A tale proposito si è correttamente parlato dell'esistenza di una direttiva tesa a “non mortificare” la persona, da realizzare evitando o riducendo il più possibile la limitazione della capacità di agire del soggetto, in modo da non intaccare la sua dignità. Trascurando l'ipotesi in cui l'interessato si opponga alla nomina di un amministratore di sostegno proprio a causa della patologia psichica da cui è afflitto – il che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per questo, insofferente all'ingerenza di terzi nella propria vita -, la volontà contraria alla misura manifestata da persona pienamente lucida va tenuta in debita considerazione. In casi simili il difficile equilibrio che il giudice dovrà trovare deve essere ispirato dalla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato, distinguendo il caso in cui la protezione sia di fatto già assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe in precedenza attivato dal beneficiando dall'ipotesi in cui la scelta dell'apertura della misura si renda indispensabile perché non vi sono supporti e la riluttanza della persona si fonda su un senso di orgoglio ingiustificato, con il rischio di non dare adeguata protezione ai suoi interessi (**Cass. Civ., Sez. I, ord. 4.11.2022 n. 32623**).

**B6) La prodigalità, specialmente se moderata, non è di per sé motivo per la nomina dell'amministratore di sostegno.**

La Cassazione, prima Sezione civile, con l'ordinanza 1.6.2022 n. 17931, nel ribadire che l'amministrazione di sostegno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che determini nell'interessato l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, ha stabilito che non può essere fatta rientrare in tale ambito una moderata prodigalità in soggetto in grado di esprimere le proprie competenze e con una sfera sociale non compromessa.

Ancora, **la Suprema Corte, con l'ordinanza 13.3.2026 n. 5673 della prima Sezione civile**, ha accolto con rinvio il ricorso di una persona svolgente attività lavorativa presso uno studio di commercialisti che in un periodo complicato della propria vita era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno per prodigalità ma che, tornata al lavoro con un congruo compenso e priva di patologie mentali, aveva chiesto la revoca della misura. Per la Cassazione la prodigalità di per sé non

costituisce manifestazione di patologia psichica o psichiatrica, potendo ricorrere anche in presenza di atteggiamenti lucidi espressione di libere scelte di vita, ma sempre che siano ricollegabili a motivi futili, quali la frivolezza, la vanità, l'ostentazione del lusso, il disprezzo per chi lavora o il rifiuto dei vincoli di solidarietà familiare. Nella specie, secondo la Cassazione, il Tribunale *a quo* non aveva accertato in maniera restrittiva e rigorosa se vi fosse una reale vulnerabilità, ossia se la condotta superasse il limite di disporre del proprio patrimonio (reddito mensile di € 3.300,00 per attività libero professionale) con il rischio di cadere in uno stato di indigenza. D'altra parte per la Corte le scelte di vita consapevoli della persona non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell'ordinamento volta a trasformare l'amministrazione di sostegno in un istituto finalizzato a imporre uno stile di vita per la salvaguardia del patrimonio a garanzia degli interessi del gruppo familiare. Da evidenziare il richiamo che la Cassazione fa alla Corte EDU che, in una fattispecie relativa a un'amministrazione di sostegno fondata sulla prodigalità (il già citato caso Gilardi), ha affermato che tale misura può costituire un'ingerenza nella vita privata ai sensi dell'art. 8, par. 1, CEDU, tanto più, alla luce del par. 2, se non costituisce una misura necessaria in una società democratica, nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti (ud. 27.6.2023/6.7.2023 – ricorso n. 46412/21).

Con una decisione temporalmente intermedia la Suprema Corte, dopo avere affermato che la prodigalità va accertata in modo specifico e dettagliato, considerando le condizioni del beneficiando e come queste incidano sulla sua capacità di gestire i propri interessi, ha rimarcato l'importanza di tenere in debito conto le sue dichiarazioni e la sua eventuale opposizione, specialmente in ipotesi di disabilità solo fisica (Cass. Civ., Sez. I, ord. 28.12.2023 n. 36176).

#### **B7) L'analfabetismo di per sé non apre le porte all'amministrazione di sostegno.**

La mera situazione di analfabetismo non giustifica alcuna misura limitatrice della sfera di autonomia della persona, non integrando da sola il presupposto dell'infermità o della menomazione richiesto dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, ord. 28.2.2018 n. 4709).

\*\*\*

### **C) IL RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO**

#### **C1) Non si applica il rimedio per un controllo dall'esterno.**

L'amministrazione di sostegno è inopportuna quando è mirata a un'interferenza nella sfera personale della persona – che vi si oppone – non necessitata da esigenze di protezione e volta invece a sollecitare un controllo esterno circa le scelte della stessa (Trib. Treviso, G.T. Follador, 21.12.2020).

La misura di protezione non va applicata per conservare il patrimonio, né per assicurare i familiari sulla conservazione dello stesso, ma solo per migliorare la qualità di vita del soggetto proteggendo **(App. Catania, Pres. Motta, 9.3.2018)**.

### **C2) L'età avanzata non è di per sé sinonimo di esigenza di protezione.**

L'età avanzata non può essere di per sé il presupposto fondante l'apertura di un'amministrazione di sostegno ove non limiti in maniera apprezzabile le funzioni della vita quotidiana **(Trib. Modena, G.T. Masoni, 16.3.2018)**.

Dev'essere revocata l'amministrazione di sostegno aperta nell'interesse di un anziano senza alcuna disabilità di rilievo, ricoverato in struttura e in grado di gestire il denaro per le sue spese **(Trib. Genova, 8.7.2014)**.

Non può ammettersi una riduzione della capacità di agire del soggetto in tutti i casi in cui le problematiche da lui accusate siano solo di natura comportamentale e manifestino più che altro una condizione di disagio sociale, senza incidere sulla capacità di intendere e di autodeterminarsi **(Trib. Mantova, G.T. Pagliuca, 18.3.2010)**.

### **C3) L'importanza della rete familiare o dell'aiuto dei terzi.**

Non va aperta l'amministrazione di sostegno a beneficio di una persona sola affetto da disturbo schizoide in oligofrenia lieve, dimorante in campagna con terra e animali (galline e cane), senza rete familiare, in cura al CSM e con visite periodiche delle assistenti sociali **(Trib. Modena, G.T. Masoni, 5.2.2016)**.

Il rimedio di protezione giuridica è inutile quando grazie all'ausilio altrui, preteso dalla Costituzione in ossequio al dovere di solidarietà sociale, ricorre una "causa di esclusione" della impossibilità di provvedere ai propri interessi – ovviamente accettata dal soggetto fragile – quale: la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda e/o l'intervento mirato dei soggetti istituzionalmente preposti, Servizi sociali in primis **(Trib. Vercelli, G.T. Bianconi, 16.10.2015)**.

L'amministrazione di sostegno non ha ragion d'essere – per di più a fronte dell'opposizione dell'interessato, accusato di prodigalità, pur ricoverato in struttura – quando già la famiglia, per solidarietà, o gli ausiliari retribuiti, per dovere, provvedano alle esigenze della persona fragile **(Trib. Milano, Sez. IX Civile, G.T. Buffone, 3.11.2014)**.

La persona anziana, lucida e con buona percezione del denaro, non può essere dichiarata interdetta e non sussistono neppure i presupposti per la rimessione degli atti al G.T. per la nomina di un amministratore di sostegno ove si faccia aiutare da persone di maggiore competenza con gli

strumenti del mandato e della rappresentanza (nella specie dalla figlia e dal genero, con delega al ritiro della pensione: **Trib. Lamezia Terme, Pres. Brattoli, 20.12.2012**).

Va rigettato il reclamo di un parente di un anziano, affetto da disturbo del circolo celebrale tale da non determinare impossibilità di provvedere ai propri interessi, contro il decreto di rigetto del ricorso per amministrazione di sostegno, essendo la *ratio* della misura non quella di tutelare le pretese di terzi all'integrità del patrimonio dell'amministrando ma quella di rimuovere gli ostacoli preclusivi dello sviluppo dell'identità della persona, in tal senso essendo sufficiente aggiungere alle residue energie del soggetto un aiuto esterno anche se retribuito, come una badante (**App. Bari, Pres. Carone, 21.5.2012**, che conferma il decreto del G.T. del Tribunale di Trani – Sez. dist. di Ruvo di Puglia).

Va revocata l'amministrazione di sostegno aperta a beneficio di un anziano lucido e orientato tempo-spazio ricoverato in struttura idonea e con amico fidato che lo assiste (**Trib. Voghera 26.6.2011 RGV 428/2009**).

La richiesta della misura va rigettata nel caso di persona con insufficienza mentale che non sia tale da inficiare la capacità di badare a sé stesso, consapevole dei propri limiti (e quindi non tale da esporsi inconsapevolmente a situazioni di pericolo) e collocata in un contesto familiare molto protettivo e tranquillizzante (**Trib. Lodi, G.T. Gentile, 30.7.2008**).

La volontà della persona interessata, contraria alla misura di protezione, è da tenersi nella massima considerazione e il suo dissenso acquista particolare rilevanza ai fini della decisione (Anziana nel pieno delle facoltà mentali, affetta da sola infermità fisica, aiutata da due badanti coadiuvate dalla figlia maggiore: **App. Bologna, Sez. I, Pres. De Robertis, 7.4.2008**)

Va accolta la strenua opposizione all'amministrazione di sostegno della persona affetta da schizofrenia paranoide tale da determinare uno stato di concreta difficoltà a provvedere autonomamente ai propri interessi ma convivente con il marito che da anni provvede alla cura della persona e alla gestione corretta del patrimonio (**Trib. Modena, G.T. Stanzani, 23.2.2006**).

#### **C4) L'amministrazione di sostegno non è strumento idoneo per la soluzione dei conflitti famigliari**

Va dichiarata chiusa l'amministrazione di sostegno laddove venga appurato che l'iniziativa del ricorso è stata ispirata da ragioni che nulla hanno a che vedere con l'incapacità del beneficiario a provvedere a sé stesso e al proprio patrimonio o con una perdita di capacità imprenditoriali, ma da conflitti famigliari di antica risalenza (**Trib. Piacenza, G.T. Dellapina, 6.2.2024, RGV 758/2023**).

#### **C5) L'amministrazione di sostegno non ha la funzione vicariale di ammortizzatore sociale.**

Il malato psichiatrico non dev'essere giocoforza assoggettato a un rimedio di protezione giuridica. Diversamente verrebbe rafforzato lo stigma che, al contrario, la *ratio* della disciplina istitutiva dell'amministrazione di sostegno mira a far venire meno, con il rischio di trasformare l'amministrazione di sostegno in un "ammortizzatore sociale" (Trib. Varese, G.T. Buffone, 28.6.2012).

Qualora la protezione risulti assicurata dalla rete familiare e/o socio assistenziale di riferimento, l'apertura di un'amministrazione di sostegno darebbe vita a una sorta di istituzionalizzazione della misura, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge: il verbo "può" contenuto nell'art. 404 c.c. prevede un margine di scelta sia in capo all'amministrando sia in capo ai soggetti legittimati a proporre il ricorso. Senza dire che l'avvio del procedimento determina sempre e comunque un allargamento a dismisura dell'ambito di applicazione dell'istituto, con il rischio di renderlo in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore (Trib. Busto Arsizio – Sez. Gallarate, G.T. Conforti, 12.10.2011).

#### **C6) Prodigalità e concezione dello Stato etico.**

Il prodigo che sperperi il proprio patrimonio e non sia affetto da menomazione psichica non è assoggettabile ad amministrazione di sostegno, nel rispetto di una prospettiva costituzionalmente orientata di protezione della dignità e libertà umana, anche di sperpero del denaro. Libertà che l'ordinamento non può e non deve comprimere, pena la riemersione di una concezione dello Stato etico, pur se il suo esercizio sia eticamente e socialmente censurabile laddove induca alla dilapidazione patrimoniale (Trib. Modena, G.T. Masoni, 3.11.2017).

#### **C7) La persona non va amministrata solo perché semplice e con basso grado di scolarità.**

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I, Pres. De Rosa, con decreto del 17.6.2025 ha respinto il reclamo di un figlio che aveva chiesto l'amministrazione di sostegno del padre essendo emerso, in sede di ctu disposta in secondo grado, che lo stesso, pur possedendo di un grado di scolarità minima, non presentava alterazioni della sfera psichica e cognitiva, né profili di pericolo di influenzabilità e di suggestionabilità da parte di terze persone, tali da renderlo abbisognevole della misura di protezione, essendo anzi stato riconosciuto in grado di attendere alle proprie attività imprenditoriali e di compiere atti personalissimi.

\*\*\*

#### **D) IL PENSIERO DEL MAESTRO**

Parlando di libertà e di dignità della persona, disabile o fragile che sia, il pensiero non può che andare a Paolo Cendon, paladino dei diritti dei deboli.

Senza alcuna pretesa di essere esaustivo, vista l'enorme mole di scritti che il Professore ci ha lasciato sull'argomento, mi piace riportare alcuni suoi illuminanti pensieri sulla manifestazione di volontà oppositiva del beneficiando.

Chiudo infine con un breve estratto di un suo recente volumetto sul "caso Gilardi", emblematico delle storpiature con cui i media e, a volte, il comune sentire, affrontano la materia dell'amministrazione di sostegno.

\*\*\*

Alla domanda se è meglio essere sempre salvaguardati dal diritto, la risposta è che non è vero in assoluto. Tanti soggetti fragili preferiscono non essere amministrati: di solito hanno ragione, ma possono profilarsi in concreto dei rischi. Occorre allora domandarsi se la persona abbia intorno a sé una rete protettiva efficiente fatta dai genitori, dai fratelli, dai figli, dai vicini di casa. *"Perfino, se il nostro fragile abita in campagna, il cane, il gatto, magari le galline, le oche, le capre e così via. Ove una rete del genere esista e un po' tenga, meglio soprassedere, questa la regola, a ogni intervento a gamba tesa del diritto"* (P. CENDON, *Ombre in cerca di ascolto*, editore Aliberti, 2024, 196).

Nell'ipotesi in cui la volontà contraria all'applicazione della misura di protezione sia manifestata in modo fermo da un soggetto pienamente lucido, pur se limitato da un impedimento di natura fisica, la scelta se amministrare o meno – e, nel primo caso, con un attento bilanciamento fra l'esigenza di cura e il rispetto del principio di autodeterminazione – dipende dalla valutazione della fattispecie concreta, con favor verso l'ascolto della persona laddove la protezione sia assicurata dalla famiglia: P. CENDON – R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno*, Utet, 2009, 407 ess., che evidenzia la delicatezza – e, al tempo stesso, l'indispensabilità – del compito di valutare dove penda l'ago della bilancia fra la volontà oppositiva dell'amministrando e la necessità dell'intervento protettivo per la cura della persona. Fermo restando che quando la famiglia non garantisca a sufficienza la protezione – per dissidi con l'interessato, per rischio di manipolazioni, per la notevole dimensione del patrimonio, per l'indisponibilità dei parenti ad assumere iniziative – nulla impedisce al G.T. di far luogo all'amministrazione di sostegno, adottando tutti gli accorgimenti necessari per far superare all'interessato le paure e la diffidenza verso il rimedio di protezione, anche attraverso l'affidamento all'amministratore provvisorio di un primo incarico di natura esplorativa, mirato a fargli meglio comprendere le finalità dell'intervento vicariale (P. CENDON – R. ROSSI, *ivi*, 904 e ss.). Criterio guida da osservare, a proposito della scelta se aprire o meno l'amministrazione di sostegno, è quello di "non abbandonare, non mortificare", che può tradursi anche in "proteggere senza mortificare" (P. CENDON – R. ROSSI, *ivi*, 936).

A proposito della famiglia, nel decidere se aprire o meno la misura di sostegno occorre tenere conto della presenza di una cerchia di famigliari efficienti e gentili che possano supportare concretamente la persona. D'altro lato, però, in tema di "patto di rifioritura", bisogna considerare il rischio elevato che un soggetto fragile affetto da dipendenza, in assenza di un rimedio di protezione giuridica, finisca per calpestare gli obblighi famigliari, sul terreno patrimoniale e non patrimoniale (P. CENDON, *Variazioni sulla fragilità umana*, Il diritto di famiglia e delle persone, 2024, 811).

La Convenzione Onu sulla disabilità del 2006 è il principale punto di riferimento se si parla di disabilità, non se si parla di fragilità civilistica, che rappresentano due ambiti differenti: confondere i due piani significa commettere un grosso errore (P. CENDON, *Amministrazione di sostegno, apriorismi diffusi, estremismi infantili, semplificazioni varie.....quali fake news oggi in circolo, quante vacue illusioni!*, La nuova giurisprudenza civile commentata, 6/2024, supplemento, 11 e ss.). Ci sono fragili nel quotidiano che non sono disabili in senso stretto (malati, anziani, alcolisti, affetti da ludopatia, ecc.) e disabili non affetti, o affetti in minima parte, da fragilità civilistica (persone in carrozzella, con le stampelle, malati psichiatrici leggeri, ecc.). Con la disabilità si ha riguardo principalmente a questioni di tipo materiale, che per il disabile rappresentano un problema, con la fragilità si guarda più al piano giuridico, alle scelte da fare in relazione alla vita da condurre (P. CENDON – C. COMAND, *20 anni di amministrazione di sostegno*, Key editore, 2024, 84).

\*\*\*

### **Il caso Gilardi, fra le storpiature dei media e la corretta lettura degli atti giudiziari**

*"Quando si cominciò a parlare del Prof. Carlo Gilardi, in Italia, ossia qualche anno fa, dapprima nelle trasmissioni delle lene in tivù, poi attraverso i primi articoli dei giornali, non solo lombardi,..... ebbene ci fu più di una persona - anche amica – che mi chiese di voler scendere in campo, pubblicamente, di prendere posizione al riguardo: di intervenire polemizzando con i giudici tutelari di Lecco, per le scelte concrete che erano state fatte, contestando le indicazioni degli psichiatri locali, soprattutto protestando contro l'amministratore di sostegno in carica. "E' tutto un sopruso, una vergogna, uno scandalo, occorre fare qualcosa!" E' stato perpetrato sul lago un autentico sequestro di persona!"*

*Non feci nulla del genere.*

*L'esperienza..... mi ha portato a essere sempre più distaccato del consueto, assai prudente nelle parole e nei bilanci, allorquando in una storia figurino in gioco magistrati, famiglie, psichiatri, servizi sociali e sanitari, persone fragili e sfortunate. ....*

*Possibile immaginare una congiura delittuosa, ordita per anni in città, un complotto di una decina di uomini di legge?.....*

*Né ho mai, come in questo caso, percepito tanta distanza – a livello storico o umorale – fra (a) il tono della versione “giornalistica-sensazionalistica” fornita da certa stampa, circa le modalità dell’ingresso di Carlo Gilardi nella casa di riposo, e (b) il taglio della versione “giudiziaria-curale” propria dei decreti e delle scelte che sono state operate, nella vicenda, dagli addetti ai lavori lecchesi.....*

*Non saprei dire adesso se i capitoli, che si susseguono in questo libro, contengano la verità assoluta; ..... Sono pagine tuttavia – quelle scritte dai giudici lombardi Colasanti, Colnaghi e Boeri, e che adesso vi propongo – in grado di fornire al lettore svariate informazioni e sfumature circa i fatti reali: notizie che sui giornali non erano uscite fin qui, spiegazioni che in tivù non sono mai state offerte” (P. CENDON, *Il caso Gilardi. Secondo la ricostruzione del Tribunale di Lecco*, Key editore, 2023, 11-14).*

*“L’ads in suo favore è stata aperta nel 2017, all’età di 87 anni, su istanza di sua sorella. Già a quell’epoca vi era preoccupazione per la prodigalità dell’anziano, il quale ospitava in casa chiunque ne facesse richiesta e si esponeva a comportamenti approfittatori da parte di terzi in mala fede, che lo ponevano in situazioni di pregiudizio di cui egli non si rendeva nemmeno conto. Nel ricorso si dava conto di ingenti elargizioni di denaro a svariate persone, per centinaia di migliaia di euro, forse fino a un milione, ed era descritta la situazione di pressione psicologica cui era sottoposto.*

*Al momento dell’apertura della misura, nessun altro parente era comparso all’udienza (e nessuno si è poi fatto vivo negli anni successivi, prima del ricovero in RSA), così dimostrando che Gilardi non poteva contare su una rete familiare o amicale solida per difendersi dalle prevaricazioni.*

*In questa situazione, nonostante il parere contrario del beneficiario che si sentiva privato della libertà, il Giudice Tutelare dell’epoca ..... ha ritenuto inevitabile disporre una misura a sua tutela. E’ stato così nominato un amministratore di sostegno, .....*

*L’ads è stato sostituito alcune volte nel corso del procedimento, a causa della rinuncia, da parte dei professionisti nominati, a tale incarico di estrema complessità e impegno. .... Gilardi, però, al contempo, viveva l’amministrazione di sostegno come un’ingiusta privazione della propria libertà e non mancava di esprimere la propria contrarietà alla misura, essendo graniticamente radicato nella convinzione – purtroppo illusoria – di essere perfettamente in grado di badare a se stesso, non riuscendo ad ammettere i propri limiti psico-fisici.*

Cionondimeno, in questi 6 anni dall'apertura del procedimento, nessuno di coloro che si sono occupati istituzionalmente della vicenda aveva mai messo in dubbio la necessità dell'ads. Ed invero:

- ben cinque magistrati togati si sono succeduti nell'ufficio del G.T. e tutti hanno valutato sussistenti i presupposti che, secondo l'esperienza maturata nella materia, normalmente rendono necessaria una misura di tutela, anche contro il parere del diretto interessato;

- .....

- la stessa Procura della Repubblica in precedenza aveva considerato come "accertato che l'attuale collocazione del sig. Gilardi presso la struttura residenziale per anziani Airoidi e Muzzi non desta preoccupazione alcuna, contrariamente al clamore mediatico sollevato dalla vicenda.

La nomina dell'ads è stata vissuta con fastidio dal beneficiario, ma questo non significa che i desideri di Gilardi fossero ignorati. Al contrario, negli anni 2017/18 sono state autorizzate numerosissime elargizioni di denaro, anche ingenti, per valorizzare il suo intento di carità verso il prossimo ed il suo dichiarato disinteresse per le ricchezze terrene: sentimenti trattati con considerazione e rispetto.

Senonché, dopo qualche tempo, la continua mole di richieste ha cominciato a far comprendere che le donazioni non erano sempre libere, ma spesso coartate da forti pressioni esterne, gravemente dannose per il benefattore. ..... Infatti, secondo quanto risultava dalle unanimesi segnalazioni dell'ads, dei servizi sociali e persino delle forze dell'ordine, la situazione di Gilardi andava peggiorando in maniera inquietante, principalmente a causa delle pressioni che egli subiva dalle persone malintenzionate di cui si era circondato....." (P. CENDON, ivi, 17 e ss.).

"Non so – adesso che Carlo Gilardi è morto (mi chiedo cosa avrebbe pensato lui di questo libretto, era ormai cieco, forse qualcuno glielo avrebbe letto, chissà se sarebbe stato interessato – quanto durerà in Italia la memoria di ciò che al nostro personaggio è toccato attraversare, fra Lecco e Airuno, negli ultimi sette anni..... Non so nemmeno in realtà chi, fra il pubblico televisivo, sia davvero intenzionato a conoscere i dati specifici del caso, quali contenuti nel fascicolo giudiziale del Gilardi, rivelatici ora compiutamente dai giudici lecchesi: penso che non pochi utenti preferiranno, in effetti, rimanere arroccati su una posizione estrema circa la vicenda, assunta in maniera aprioristica, per mero sentito dire, più redditizia sul piano sanguigno-emotivo, assai più appagante ideologicamente.

Non vorranno neanche leggere" (P. CENDON, ivi, 15).




# IL RIFIUTO DELLA PROTEZIONE: QUANDO VA ASSECONDATO

AVV. CLAUDIO TAGLIAFERRI


REGGIO EMILIA, 10 APRILE 2026



**«Volerò, disse il bruco. Tutti  
risero. Tranne le farfalle»**



## LA PERSONA AL CENTRO



**«Nessuno ti conosce,  
ma io ti canto»**

**RILEVANZA DEL  
RIFIUTO  
CONSAPEVOLE**

Avv. Claudio Tagliaferri



## **FACOLTA' E NON OBBLIGO DI AMMINISTRARE (ART. 404 C.C.)**

Avv. Claudio Tagliaferri

### **I PRESUPPOSTI**

- 1 ————— **INFERMITA' O MENOMAZIONE FISICA O PSICHICA  
(ART. 404 C.C.)**
- 2 ————— **MANCANZA DI AUTONOMIA (ART. 1 L. 6/2004)**
- 3 ————— **IMPOSSIBILITA', ANCHE PARZIALE O  
TEMPORANEA, DI PROVVEDERE AI PROPRI  
INTERESSI (ART. 404 C.C.)**

Avv. Claudio Tagliaferri




## **DOLCEZZA NEL LINGUAGGIO**

Avv. Claudio Tagliaferri



## **OBBLIGO DI AUDIZIONE (ART. 407, C. 2, C.C.)**

Avv. Claudio Tagliaferri



## NECESSITA' DI DIFESA TECNICA IN IPOTESI DI

- PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DEI DIRITTI FONDAMENTALI
- APPLICAZIONE DELL'ART. 411 C.C. (ESTENSIONE ALLA PERSONA DI DETERMINATI EFFETTI, LIMITAZIONI O DECADENZE PREVISTI PER L'INTERDETTO O L'INABILITATO)

Avv. Claudio Tagliaferri



## OPPORTUNITA' DI DIFESA TECNICA PER IL BENEFICIANDO CHE RIFIUTA LA MISURA



*«Male non farà»*

Avv. Claudio Tagliaferri



**LA RETE CHE FA VENIRE  
MENO L'ESIGENZA DI  
PROTEZIONE**



*«Gli aironi neri»*

Avv. Claudio Tagliaferri



**IL CONFLITTO FRA  
PARENTI, MA SENZA CHE  
NE SIA COINVOLTO  
L'AMMINISTRANDO**

Avv. Claudio Tagliaferri



**IMPRESCINDIBILITA'  
DELLA VALUTAZIONE  
«CASO PER CASO»**

Avv. Claudio Tagliaferri



**IL RIFIUTO DELLA LOGICA  
PATERNALISTICA E  
MORALIZZATRICE,  
DELL'AMMINISTRAZIONE DI  
SOSTEGNO COME  
AMMORTIZZATORE SOCIALE E  
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE  
DELLA MISURA**

Avv. Claudio Tagliaferri


GLI ARTT. 1, 3 E 12 DELLA  
CONVENZIONE ONU SUI  
DIRITTI DELLE PERSONE  
DISABILI AFFERMANO LA  
DIGNITA' DELL'UOMO, LA  
LIBERTA' DI COMPIERE LE  
PROPRIE SCELTE E IL  
RISPETTO DEI DIRITTI DELLA  
VOLONTA' E DELLE  
PREFERENZE DELLA PERSONA



*«Mi fido di te»*

*«Per i disabili che  
lottano non per  
diventare normali ma se  
stessi»*

Avv. Claudio Tagliaferri



L'ART. 8 DELLA CEDU  
PREVEDE IL DIVIETO DI  
INGERENZA DI UNA  
PUBBLICA AUTORITA'  
NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO  
AL RISPETTO DELLA  
PROPRIA VITA PRIVATA E  
FAMILIARE

Avv. Claudio Tagliaferri



## **IL RIFIUTO E LA CASSAZIONE**

- Volontà contraria espressa da una persona lucida
- Condizione di minore efficienza fisica del soggetto
- Anziano non autosufficiente
- Soggetto non collaborativo
- Famiglia e sistema di deleghe
- Prodigalità
- Analfabetismo

Avv. Claudio Tagliaferri



## **IL RIFIUTO E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO**

- No al controllo dall'esterno
- Età avanzata
- Rete familiare e aiuto dei terzi
- L'ads non risolve i conflitti di famiglia
- No alla funzione vicariale di ammortizzatore sociale
- Prodigalità e Stato etico
- Basso grado di scolarità

Avv. Claudio Tagliaferri

**GRAZIE PROFESSORE**



Avv. Claudio Tagliaferri

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

Avv. Claudio Tagliaferri